

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 08/EL

A lista d'inoltrato

Udine, 11 maggio 2017

TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL

oggetto: Elezioni comunali 2017 – Composizione dell'ufficio elettorale di sezione.

In vista delle prossime elezioni comunali fissate per domenica 11 giugno 2017, si ritiene opportuno ricordare che **la composizione dell'ufficio elettorale di sezione è disciplinata dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19**, il quale prevede che l'ufficio è composto dal presidente, **tre scrutatori** ed un segretario.

Soltanto nelle sezioni in cui esistono **luoghi di cura con meno di 100 posti letto** e nelle sezioni che devono raccogliere il **voto domiciliare** (il cui voto è raccolto dall'ufficio distaccato) **il numero degli scrutatori è aumentato a quattro**. Sul punto, si ricorda che, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, il termine di 20 giorni antecedenti alla votazione per la richiesta di voto domiciliare, deve considerarsi di carattere ordinario, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune. Ciò può comportare che la necessità di nomina del quarto scrutatore al fine di costituire l'ufficio distaccato emerga a ridosso del giorno di votazione. In tal caso, si ritiene che la composizione dell'Ufficio elettorale di sezione vada integrata con un ulteriore nominativo scelto tra quelli compresi nella graduatoria utilizzabile in caso di rinuncia o impedimento degli scrutatori nominati.

Pertanto, ordinariamente **l'ufficio di sezione ha un componente in meno rispetto a quanto previsto dalla normativa precedentemente applicata**.

Per quanto riguarda la nomina dei presidenti e degli scrutatori, trova applicazione la normativa statale (art. 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957; art. 1 della legge 53/1990; art. 6 della legge 95/1989). La legge regionale precisa inoltre che gli scrutatori devono essere scelti **preferibilmente tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa** (art. 22, comma 2, legge regionale 19/2013).

Si ricorda che tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione, ossia tra mercoledì 17 maggio e lunedì 22 maggio, previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, **la Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla nomina degli scrutatori compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento (art. 22, comma 2, legge regionale 19/2013 e art. 6, comma 1, della legge 95/1989).

Inoltre, il 15° giorno antecedente quello della votazione, ossia sabato 27 maggio, scade il termine entro il quale il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati nominati scrutatori. I sorteggiati devono

comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica (art. 22, commi 2 e 4, della legge regionale 19/2013 e art. 6, comma 3, della legge 95/1989).

Per quanto riguarda le **cause ostative** alla nomina dei componenti degli uffici di sezione si deve ora far riferimento all'art. 23 della legge regionale 19/2013 e non più alla normativa statale (nella fattispecie, art. 23 del d.P.R. 570/1960).

L'articolo 23 della legge regionale 19/2013 prevede che sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
- b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
- c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
- d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
- e) i candidati alle elezioni.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

Partiti della Regione